

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"

CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento 359 del 18 SET. 2025

OGGETTO: Definizione spese legali a favore della sig.ra Mariangela Santoro a chiusura del procedimento monitorio da lei avviato. Impegno di spesa

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 20 25 Competenze

Cap. Spese per

Somma stanziata	€	
Impegni assunti	€	
Fondo disponibile	€	

Visto ed iscritto a l N. 1016
de l Cap. 106644

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ 529.128

addi 12/09 2025

IL CAPO SERVIZIO

SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

Prot. n. del

Il Compilatore

Visto:

Il Capo Settore

E.I.R. TEATRO MASSIMO
Il Direttore Amministrativo

Dott. Giuseppe Castrogiovanni

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

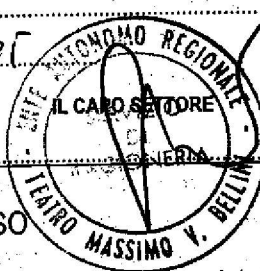
Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno diecimilaventicinque

il giorno 18 del mese di settembre

il Sovrintendente nominato giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 27/Serv.1° S. G. del 12 febbraio 2024, ha adottato il seguente provvedimento.



54

Oggetto: Definizione spese legali a favore della sig.ra Mariangela Santoro a chiusura del procedimento monitorio da lei avviato. Impegno di spesa

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che:

- con relazione istruttoria del 19 agosto 2025, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A) il responsabile del Settore Legale e Contenzioso dell'Ente, dott.ssa Anna Maria Barbagallo funzionario dell'Ente, fa presente quanto di seguito trascritto:

"In relazione a quanto in oggetto, desidero informarla che la sig.ra Santoro Mariangela ha ricoperto il ruolo di soprano solista nel concerto sinfonico-corale tenutosi il 29 e 30 giugno 2024, facente parte della Stagione di Concerti 2023/2024 per il cachet omnicomprendivo di € 3.500,00, al lordo delle ritenute di legge, finanziato con provvedimento n. 212 del 24 giugno 2024.

Stante il mancato pagamento della somma sopra specificata nel rispetto dei termini definiti all'art. 3 del contratto, la sig.ra Santoro, per il tramite del suo difensore avvocato Giuseppe Sorrentino, a seguito di diffida, ha notificato all'Ente, a mezzo pec il 9/12/2024, introitato il 19/12/2024 al n. 5490 di protocollo, ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 15790/2024 innanzi al Giudice di Pace di Catania, accolto dal Giudice con decreto n. 11144/2024 del 15/12/2024, con il quale è stato ingiunto all'Ente di pagare, nel termine di giorni 40 dalla notifica del decreto, la somma di € 3.500,00 a titolo di sorte capitale oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché le spese del procedimento liquidate in complessivi euro 529,28 di cui € 379,00 per compenso, € 56,85 per spese generali, € 17,43 per CPA ed € 76,00 per spese.

Considerato che il cachet spettante alla sig.ra Santoro per la prestazione artistica di cantante resa nel concerto sinfonico-corale del 29/30 giugno 2024 risultava regolarmente finanziato e che la suddetta professionista, sulla base delle informazioni acquisite dal Direttore Artistico, ha diligentemente adempiuto alla propria prestazione contrattuale nei tempi e con le modalità previste nel relativo contratto, si è proceduto al pagamento della somma dovuta di € 3.500,00, finanziata con il provvedimento n. 212/2024 sopra richiamato.

Tuttavia la predetta somma è stata pagata in data successiva all'accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo da parte del Giudice di Pace di Catania e nulla è stato pagato relativamente alle spese legali riconosciute dal Giudice con il decreto sopra menzionato.

In data 27 maggio 2025 l'avv. Sorrentino ha sollecitato il pagamento delle predette spese legali, comunicando l'intenzione di avviare la procedura per il recupero coatto in caso di mancato pagamento da parte dell'Ente.

Si rende, pertanto, in atto necessario, per chiudere la lite pendente con la sig.ra Mariangela Santoro, ed evitare un aggravio di spese a carico dell'Ente in termini di interessi, finanziare e pagare la somma di 529,28 oltre IVA, se dovuta, per spese legali.

Relativamente all'IVA, si precisa che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la parte vittoriosa ha diritto ad ottenere il rimborso dell'onorario, delle spese processuali e dell'IVA, salvo che, per quest'ultima, abbia titolo ad esercitare la detrazione. Infatti, come precisato dalla risoluzione n. 91/E/1998 della direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso tributario (che richiama la circolare n. 203/E del 6/12/1994) "il soggetto soccombente in giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese, è tenuto al pagamento dell'imposta a queste relativa; unica eccezione si ha nell'ipotesi in cui il vincitore di causa, in quanto soggetto passivo d'imposta, e la vertenza inerisca all'esercizio della propria attività d'impresa, ha titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa, di cui subisce la rivalsa economica" (orientamento condiviso dall'Avvocatura Generale dello Stato con consultiva n. 4342 del 5/10/1992, avallato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3843 dell'1.4.1995).

Nel caso in oggetto, la sig.ra Mariangela Santoro, parte vittoriosa, risulta soggetto passivo dell'imposta IVA per cui il rimborso delle spese legali rientra nell'esercizio della sua attività commerciale.

Rilevato, sulla base di quanto dichiarato dal responsabile del Settore Legale e Contenzioso nella nota sopra richiamata, che sussiste la necessità di autorizzare, in esecuzione del ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 15790/2024, accolto dal Giudice di Pace di Catania con decreto n. 11144/2024 del 15/12/2024, per evitare un aggravio di spese in termini di oneri, interessi e spese legali, il finanziamento ed il pagamento della superiore somma di € 529,28 per spese legali, collegate alla chiusura della predetta procedura giudiziaria;

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 dell'1 agosto 2025, avente per oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027" è stato approvato il bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025/2027;
- con il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Servizio "Teatri e Attività Musicali" n. 2686/S8 del 5 agosto 2025, è stata comunicata l'approvazione del predetto bilancio;

Visti:

- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, avente natura di ente pubblico economico, con le modifiche apportate dalla legge regionale 19 aprile 2007 n. 9;
- lo Statuto dell'Ente approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 976 del 4/11/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 32139/2023;

Con i poteri di legge

DISPONE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportata e trascritta.

- Autorizzare il finanziamento della somma complessiva di € 529,28 per spese legali, collegate alla chiusura della procedura giudiziaria avviata dalla sig.ra Mariangela Santoro, in esecuzione del ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 15790/2024, accolto dal Giudice di Pace di Catania con decreto n. 11144/2024 del 15/12/2024.
- Autorizzare il pagamento della predetta somma a favore della sig.ra Mariangela Santoro.
- Impegnare la spesa di € 529,28 al cap. 106641 sul bilancio 2025-2027, competenza 2025.
- Pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale al fine dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Il Sovrintendente
(Dott. Cultrera Giovanni Maria Sebastiano)

